

STATUTO

**PRONTO BIOS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAMURA BA VIA FEZZAN 9

Numero REA: BA - 626759

Codice fiscale: 08439310726

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-09-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - E' costituita una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, a **mutualita'** prevalente denominata

"PRONTO BIOS Società Cooperativa Sociale a r.l." - **Onlus**

Art. 2 - Sede - La Società ha la sua sede legale in Altamura (BA)

In relazione all'attuazione degli scopi sociali e alle esigenze dell'attività sociale, la Cooperativa potrà istituire, ed eventualmente sopprimere, su delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove

Art. 3 - Durata - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, nei modi e termini di legge.

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo - La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo scopo e' il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai **principii** che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi **principii** sono: la **mutualita'**, la **solidarieta'**, la

democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attivita' produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa puo' operare anche con terzi.

Art. 5 - Oggetto - La Cooperativa, ai sensi della lettera a) dell'articolo 1 della Legge 381/91, può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

1. Strutture di accoglienza, case di riposo, strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere, strutture di medicina di laboratorio, residenze socio sanitarie e centri per anziani autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
2. Strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti e/o assistenza nelle medesime;
3. Asili nido, scuole materne, scuole private in genere, scuole di formazione, servizio di dopo scuola;
4. Strutture educativo-assistenziali per minori;
5. Attività di assistenza ed ogni altra forma di intervento socio-educativo ed assistenziale verso persone svantaggiate ed a rischio di esclusione sociale, compresi i soggetti con patologie psichiatriche o affetti dalle diverse forme di dipendenza;
6. Attività e servizi di assistenza socio-sanitaria nonchè domiciliare e/o ambulatoriale, compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio, con annessi servizi all'utenza;
7. Servizi e centri di riabilitazione compresa l'assistenza ed il recupero sociale di soggetti svantaggiati;

8. Attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi ed ogni altro supporto logistico, quali **mense**, trasporti, per l'integrazione dei soggetti destinatari dell'oggetto sociale;

9. Interventi di sostegno e reinserimento sociale, centri diurni ed altre strutture con finalità educative, di socializzazione e di miglioramento della qualità della vita compresi i Centri Anti Violenza;

10. Servizio di segretariato sociale e sportello informativo concernente le prestazioni socio sanitarie in genere e l'attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate;

11. Attività di assistenza **infermieristica** e sanitaria e di **caregiver** formale a carattere domiciliare oppure realizzata in centri di servizio appositamente **allestiti**, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

12. Attività di accompagnamento e di trasporto pazienti per ricoveri, visite specialistiche o a carattere continuativo, per partecipare alle attività del tempo libero o verso strutture a carattere assistenziale, educativo, formativo e ricreativo;

13. Servizi di pronto intervento e trasporto di urgenza-emergenza in ambulanza di pazienti con qualsiasi mezzo di trasporto idoneo, inclusi gli aerei;

14. Servizi di trasporto emodializzati, sangue, emoderivati, emocomponenti, campioni biologici, plasma, organi e trasporti sanitari in genere;

15. Attività e servizi di Assistenza Domiciliare, Home Maker, Taxi solidale;

16. Assistenza manifestazioni pubbliche e di aggregazione sociale;

17. Viaggi, vacanze e soggiorni sociali assistiti;

18. Attività di telesoccorso, servizi innovativi di trasporto sanitario in urgenza-emergenza, con qualunque mezzo, inclusi i droni, e l'organizzazione dei rispettivi flussi tramite centrali operative;

19. Corsi di formazione e aggiornamento professionale rivolto al personale ed alla cittadinanza;

20. Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

Le attività sopra indicate potranno essere svolte in proprio ovvero a favore di privati, assunte in appalto, in concessione o in qualunque altra forma consentita dalla legge da enti pubblici o privati.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al conseguimento

degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia indirettamente, attinenti al medesimo. Per l'attuazione degli scopi innanzi precisati, la Cooperativa è investita di ogni ampia ed opportuna facoltà e così fra l'altro potrà:

- Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- Stipulare atti e convenzioni con privati ed Enti pubblici;
- Acquistare, vendere e permutare, concedere e prendere in locazione immobili, mobili ed attrezzature; assumere obbligazioni;
- curare tutti gli adempimenti intesi ad ottenere agevolazioni e facilitazioni di carattere creditizio e fiscale che le vigenti ed emanande leggi prevedono in favore delle cooperative e dei loro consorzi, assistendo le pratiche presso i Ministeri competenti, la Regione, i Comuni, e gli Istituti di credito; concedere garanzie reali, anche ipotecarie, o personali; inoltrare istanze, richieste, ricorsi, opposizioni; promuovere procedure amministrative o giudiziarie; conferire incarichi e mandati a professionisti, operatori economici, consulenti; compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari inerenti gli scopi sociali ed in genere tutti gli

atti che dovessero rendersi opportuni o necessari.

Le **attività** di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa **puo' altresì** assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in imprese e **società**, **purché** strumentali al conseguimento degli scopi sociali

La Cooperativa potrà altresì partecipare sotto qualsiasi forma ad enti, associazioni, consorzi e società, anche non costituiti in forma cooperativa, ma che svolgano attività collegate al movimento cooperativo ed in particolare potrà promuovere la costituzione, o aderire, con deliberazione dell'assemblea dei soci, a consorzi di cooperative aventi per scopo la gestione e l'integrazione delle attività sociali. Con deliberazione dell'assemblea dei soci, la Cooperativa potrà altresì aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Art. 6 La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità **applicandone** i principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

SOCI

Art. 7 - Soci **Cooperatori**

I soci **cooperatori**:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, **nonche'** alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci **cooperatori** gli appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro **attivita'** lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacita' professionali, in rapporto allo stato di **attivita'** ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro **attivita'** gratuitamente, esclusivamente per fini di **solidarieta'** ai sensi e per gli effetti della legge n.381/1991. I soci volontari non possono superare la meta' del numero complessivo dei soci e devono essere iscritti in

un'apposita sezione del libro soci;

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci **cooperatori** coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a **societa'** che, per l'**attivita'** svolta, si trovino in concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 8 - Categoria speciale dei soci

La Cooperativa **potra'** istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a un anno.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo

essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'organo amministrativo della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale **puo'** recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci **cooperatori** dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria **potra'** essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 9 - Domanda di ammissione - Chi aspira a far parte della Cooperativa **dovra'** presentare istanza indirizzata all'organo amministrativo che **dovra'** contenere:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'**attivita'** di lavoro che intende svolgere nella

Cooperativa;

d) l'indicazione della effettiva **attività** svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

e) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non **dovrà** comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di legge e di quelli previsti dal presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'**attività** economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e

comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta **puo'**, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo di amministrazione,
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci é quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla qualità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
 - d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa
- La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio **cooperatore** e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati

dall'assemblea dei soci o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esercizio del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo

espresso in forma scritta n.3 (tre) assemblee consecutive;

g) svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 14 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai

sensi dell'art. 2545-**quinquies**, comma 3, del Codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi
dall'approvazione del bilancio.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle
partecipazioni sociali interamente liberate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla
quale risultano gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi
dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello
tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
2 e 3, del Codice civile.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non é tenuta al rimborso delle quote in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla
data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti
comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio

defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo di amministrazione alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati; per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 18 - Capitale

Il Capitale sociale, variabile e illimitato, è diviso tra i soci in quote del valore nominale minimo di euro 100,00 (cento)

Art. 19 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria - che facciano venire meno i requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Avviso Nuove Iniziative d'Impresa, pubblicato sul B.U.R.P. n. 20 del 13/02/2014 - fino a tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente al socio acquirente le indicazioni previste per le domande di ammissione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli:**

- non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura (attualmente del 3%) e con le modalità previste dalla legge;
- la rimanenza, che non sia utilizzata per la rivalutazione delle quote, o assegnata per delibera assembleare ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, sarà destinata a fini mutualistici.

Art. 21 - Ristorni

L'organo di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso, e tenendo di conto:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;

e) la tipologia del rapporto di lavoro.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 22) L'ordinamento della Cooperativa e la sua azione sono informati ai **principii** della mutualità senza fini di speculazione privata.

Non **possonoo** essere distribuiti ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non possono essere distribuite fra i soci.

In caso di scioglimento della società, l'intero suo patrimonio, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 23 Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo;
- l'organo di controllo, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24 Ogni socio, purchè iscritto nel libro dei soci, ha diritto di partecipazione all'assemblea. In essa tuttavia hanno diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel predetto libro da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, quale che sia l'entità della sua quota.

E' consentito al socio farsi rappresentare nell'assemblea solo da altro socio e unicamente in caso di impedimento. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 25 L'assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale e consegnato agli aventi diritto a partecipare con lettera, recapitata anche a mano, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso conterrà l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione (che potrà anche essere diverso da quello della sede sociale, purchè nella Provincia in cui e' ricompresa la sede) e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 26 - Presidenza dell'assemblea - L'assemblea è presieduta

dalla persona indicata dagli intervenuti. Il presidente e' assistito da un segretario designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale e' redatto da un Notaio

Art. 27 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Le modificazioni dell'atto costitutivo **nonche'** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto a voto.

Art. 28 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della **societa'**; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 29) - Amministratori - La società e' amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da tre a sette membri, secondo quanto deciso all'atto della nomina.

La maggioranza degli amministratori e' scelta tra i soci **cooperatori**.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

Art. 30) - Consiglio di amministrazione - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento dello stesso. Nei confronti dei terzi il semplice intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente

Art. 31) - Adunanze del Consiglio di amministrazione - Il Consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso, spedito a tutti gli amministratori, sindaci

effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si **aduna** presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Art. 32) - Delega di poteri - Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero da uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

ART. 33) - Poteri dell'organo amministrativo - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. Spettano all'organo amministrativo nella maniera più ampia tutti i poteri di gestione e di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria della società, essendo ad esso sottratti unicamente quelli che, tassativamente, per legge o per espressa disposizione del presente Statuto, sono riservati alla competenza esclusiva dell'assemblea.

L'organo amministrativo propone all'assemblea l'indirizzo generale della società e delle sue attività; redige, per l'approvazione assembleare, i regolamenti interni; delibera sulla istituzione e soppressione degli Uffici periferici; provvede alla formulazione del programma di attività.

In particolare, l'organo amministrativo provvede:

- a curare nella maniera più scrupolosa gli adempimenti necessari per il raggiungimento di tutti gli scopi sociali;
- a redigere il bilancio di esercizio;
- a deliberare sull'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci.

Art. 34) - Rappresentanza - La legale rappresentanza della società verso i terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ed agli amministratori delegati nei limiti delle materie delegate.

Art. 35) - Compensi degli amministratori - Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, ma non hanno diritto a compenso, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 36) - Collegio Sindacale e Controllo Contabile

Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, ovvero qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la

gestione della società sarà controllata da un sindaco unico o da un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dai soci e rieleggibili.

Qualora in alternativa all'Organo di controllo, la società **nomini** per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro

All'organo di controllo, **monocratico** o collegiale, **puo'** essere affidata la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore resta in carica per tre esercizi, e scade alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla Società

Per il funzionamento valgono le norme di legge.

La retribuzione annuale dei sindaci e' determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 37) La Cooperativa si scioglie al verificarsi delle cause previste dalla legge. L'assemblea che delibera sullo

scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

L'intero patrimonio sociale residuo della liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

REGOLAMENTO - RINVIO

Art. 38) Il funzionamento amministrativo e tecnico della società, l'ammissione di nuovi soci, ed altro, potranno essere disciplinati in maniera più puntuale e dettagliata da un Regolamento Interno predisposto dall'organo di amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 39) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e dall'eventuale redigendo regolamento interno, troveranno applicazione le vigenti norme di legge in materia ed in particolare, in quanto compatibili, le

disposizioni sulla **società** a **responsabilità** limitata
Firmato: CIFARELLI MICHELE, FRANCESCO MAZZA NOTAIO (vi è sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Valenzano, li ventisette settembre duemilaventuno
Firmato digitalmente: Francesco Mazza Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.